

Protocollo di interazione tra le Istituzioni e i Centri Antiviolenza per donne e figli minorenni vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori .

LE PARTI: Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma - Tribunale Ordinario di Roma - Tribunale per i Minorenni di Roma - Tribunale Penale di Roma – Ass. Differenza Donna O.N.G per i Centri Antiviolenza per donne e figli minorenni operanti sul territorio di Roma - Questura di Roma - Prefettura di Roma – INMP c/o ospedale San Gallicano, - Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma - ASL RMC, Policlinico di Tor Vergata- Istituto di Medicina Solidale e delle Migrazioni, ASL RMD, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Ospedale Fatebenefratelli.

PREMESSE:

vista la L. 66/96 Norme contro la violenza sessuale;

vista la L. 451/97 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia;

visto il Piano Nazionale di Azioni ed Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (24 dicembre 1999);

vista la L. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;

vista la Legge n. 38/09 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;

vista la L. 27/5/1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1969”;

vista la L. 3.08.1998, n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minorenni, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

vista la L. 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali”;

vista la Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed il Protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000;

vista la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne” redatta dall’ONU nel 1993 che per la prima volta ha definito in modo ampio la violenza contro le donne come “qualunque atto che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella privata”;

vista la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative (ONG) a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per l’eliminazione dei pregiudizi, delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruolo stereotipati;

vista la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 58/147 del 19 febbraio 2004 sull’eliminazione della violenza domestica contro le donne;

vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;

vista la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77;

vista la Risoluzione di indirizzo e di trasmissione di buone prassi in materia di intervento giudiziario per i delitti ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di donne approvata dal C.S.M in data 9.7.09.

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono le donne e figli minorenni e comunque soggetti di qualsiasi nazionalità, che, da notizia anche indiretta, poco circostanziata, possono aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori.

Articolo 3

L'attività di coordinamento delle Istituzioni Pubbliche e Private firmatarie del presente accordo sarà effettuata dai Soggetti di seguito indicati:

- 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario** prenderà in carico sin dall'inizio le notizie di reato di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori che richiedono un intervento in tempo reale. Il Magistrato provvederà ad informare tempestivamente il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, eventualmente anche a mezzo delle Forze dell'Ordine operanti, di ogni notizia di violenza o maltrattamenti o atti persecutori su donne e figli minorenni anche qualora questi ultimi siano stati soltanto testimoni delle reiterate violenze commesse contro il genitore (maltrattamenti assistiti) al fine di coordinare gli interventi anche di carattere urgente. Tra gli interventi urgenti andrà valutata l'opportunità della richiesta di collocamento delle donne e dei figli minorenni presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti sul territorio, fermo restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari;
- 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** provvederà tempestivamente ad informare il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale Ordinario, di ogni notizia di violenza, di maltrattamenti e di atti persecutori commessi sulle donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni. Tra gli interventi urgenti andrà valutata l'opportunità della richiesta di collocamento dei figli minorenni insieme alle madri presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee sul territorio, ferma restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari;

3. **Il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni** provvederanno ad informare il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale Ordinario e il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alle notizie di reati di violenza, maltrattamenti e atti persecutori commessi su donne, specificando se vi abbiamo assistito i figli minorenni. Procura e Tribunale per i Minorenni concorderanno gli interventi di rispettiva competenza anche per le finalità di cui all'art. 609 decies c.p.;
4. **I Centri Antiviolenza** segnaleranno alle Autorità competenti ogni notizia di violenza sessuale o di atti persecutori su minorenni o di maltrattamenti a danno di donne e figli minorenni, specificando i casi in cui questi ultimi siano stati testimoni reiteratamente delle violenze subite dalla madre.
5. **Le Forze dell'Ordine**, a seguito della conoscenza di una condotta lesiva dell'integrità psicofisica di donne e/o minorenni, nel trasmettere tempestivamente la notizia di reato alla Procura presso il Tribunale Ordinario, provvederanno a circostanziare in modo adeguato la relazione di servizio affinché fornisca tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti, ivi compresa la raccolta di tutti i verbali di intervento effettuati dalle Forze dell'Ordine anche precedenti alla denuncia e/o querela, nonché l'esito di accertamenti sanitari ove si rendano necessari nell'immediatezza dei fatti. Qualora si presenti la necessità di allontanamento dalla casa coniugale o di convivenza della donna e dei figli minorenni, le Forze dell'Ordine provvederanno al collocamento degli stessi presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee presenti sul territorio.

Articolo 4

Il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni

provvederanno a:

- 1) per quanto attiene la competenza del Tribunale Ordinario, fissare con urgenza e con termini abbreviati, per la notifica, le udienze presidenziali di separazione o di divorzio o le udienze di comparizione delle parti nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, i cui ricorsi contengano notizie documentate di violenza, maltrattamenti, atti persecutori su donne e figli minorenni;
 - per quanto attiene la competenza del Tribunale per i Minorenni, fissare con urgenza e con termini abbreviati per la notifica la prima udienza di comparizione dei genitori, i cui ricorsi contengano notizie documentate di violenza, maltrattamenti, atti persecutori su donne e figli minorenni, prevedendo, ove opportuno, udienze separate;
- 2) acquisire i provvedimenti relativi a procedimenti pendenti innanzi ad altre Autorità Giudiziarie rilevanti ai fini della disciplina del regime di affidamento e domiciliatazione del figlio minorenne, ed eventuali relazioni peritali o del servizio sociale e verbali di ascolto del minorenne;
- 3) verificare la pendenza di eventuali procedimenti dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie;
- 4) verificare l'adozione di provvedimenti, anche se interinali, già emessi da altre Autorità Giudiziarie a tutela dei minorenni e relativi al medesimo nucleo familiare, al fine di far emergere il pregiudizio eventualmente subito anche in modo indiretto dai figli minorenni per aver assistito alle condotte maltrattanti di un genitore nei confronti dell'altro;
- 5) istituire un registro autonomo per gli ordini di protezione;
- 6) comunicare agli uffici della Questura competente ogni notizia relativa ad atti persecutori compiuti da un coniuge o convivente nei confronti dell'altro;
- 7) informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ogni notizia concernente atti o comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli minorenni o minorenni conviventi, per quanto attiene il Tribunale Ordinario;
- 8) valutare l'opportunità di acquisire informazioni anche dai Centri Antiviolenza che hanno accolto o ospitato la donna vittima di maltrattamenti e i figli minorenni;
- 9) valutare con estrema cautela la praticabilità del percorso di mediazione familiare in ipotesi di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
- 10) valutare l'opportunità di conferire incarico peritale per l'accertamento di situazioni di maltrattamenti subiti dai figli minorenni per aver assistito alle condotte violente di un genitore nei confronti dell'altro, previa verifica dell'esistenza di altre eventuali consulenze tecniche relative al

medesimo nucleo familiare già disposte da altre Autorità Giudiziarie, al fine di limitare la duplicazione di attività di indagine che produce un indiscutibile disagio al minorenne;

11) valutare l'opportunità di conferire al consulente tecnico, tra gli altri, anche il quesito finalizzato a far emergere fatti di maltrattamenti a cui hanno assistito i figli minorenni, tenendo presente nel conferimento dell'incarico di consulenza tecnica l'opportunità di avvalersi di operatori con adeguata formazione sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;

12) conferire incarico al Servizio Sociale al fine di organizzare eventuali incontri protetti con operatori specializzati e adeguatamente formati sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;

13) valutare con particolare attenzione le ipotesi di affidamento dei figli minorenni al Servizio Sociale nei casi di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;

14) Il Tribunale Ordinario valuterà l'opportunità di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le relazioni del Servizio Sociale pervenute successivamente alla definizione del procedimento.

Articolo 5

Il Tribunale Penale di Roma provvederà a:

1) per i reati di competenza collegiale, istituire sezioni specializzate per materia. Il progetto tabellare, che riguarda la specializzazione per l'intera competenza collegiale, è stato già realizzato.

- per i reati di competenza monocratica, istituire giudici specializzati. L'assegnazione di detti procedimenti ai giudici monocratici, già inseriti nelle sezioni specializzate per i reati di competenza collegiale, potrà essere realizzata con variazione del progetto tabellare relativo alla istituzione della specializzazione nel settore collegiale;

2) predisporre un sistema informatico che consenta di rilevare tutti i procedimenti in materia di violenza sessuale e/o di maltrattamenti in famiglia, nonché i procedimenti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di atti persecutori: in particolare dovrà essere

possibile individuare imputati e persone offese, per accertare la ricorrenza delle condotte violente; il sistema informatico dovrà inoltre consentire di rilevare i dati relativi ai processi pendenti presso il giudice di pace relativi a minacce, ingiurie, lesioni che si sviluppino in contesto familiare e ciò al fine di acquisire elementi significativi sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia e/o atti persecutori;

3) favorire, nell'ambito dei settori di specializzazione, la formazione di prassi condivise;

in particolare dovrà essere assicurata:

- la trattazione tempestiva dei processi di maltrattamenti e atti persecutori al fine di limitare il rischio di prescrizione e di dissuadere dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell'integrità psicofisica;
- l'elaborazione di soluzioni interpretative, sostanziali e processuali, che consentano un uniforme orientamento sulle principali tematiche nella materia specifica;
- l'organizzazione delle udienze dibattimentali per i reati di maltrattamenti e atti persecutori fissando l'udienza per l'escussione della testimonianza della vittima in orari coincidenti con la parte finale delle udienze ed utilizzando, ove necessario, modalità di protezione della stessa e/o dei figli minorenni al fine di garantire la genuinità della prova;
- nei processi per maltrattamenti e di atti persecutori, sarà opportuno sollecitare la presenza di P.M. togati o almeno di VPO con specifiche competenze;

4) richiedere l'istituzione di un nucleo di Polizia Giudiziaria interno al Tribunale, per tutti gli accertamenti necessari nell'ambito del processo ed in particolare:

- per verificare, ai fini di cui all'art. 194 comma 2 c.p.p. , la sussistenza di “...*rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti ...*” utili alla valutazione di credibilità del teste;
- per verificare, ex art. 500 comma 4 c.p.p., “...*se la vittima del reato, allorché venga sentita nella qualità di testimone, sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso...*”;

5) valutare l'opportunità dell'applicazione delle misure cautelari di cui agli art. 282 bis e 282 ter c.p.p per ridurre il rischio di ulteriori e più gravi violenze a danno delle persone offese;

- incrementare l'assunzione di testimonianze in incidente probatorio ex art.392 comma 1 bis c.p.p. per ridurre drasticamente il rischio di ritrattazioni successive spesso originate dalla minaccia di ulteriori violenze, dalla dipendenza economica della vittima all'imputato, dalla ricostituzione di rapporti interpersonali tra la vittima e l'imputato.

Articolo 6

Le **Autorità Giudiziarie** competenti anche attraverso le **Forze dell'Ordine** assicureranno ogni forma di protezione a favore delle donne e dei figli minorenni ospitati e accolti presso i Centri Antiviolenza.

Articolo 7

La ASL RMC, la ASL RMD, l'INMP-ospedale San Gallicano, l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, il Policlinico di Tor Vergata, l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, si impegnano a promuovere informazione, ricerca e formazione sul tema della violenza di genere in ogni sua forma e ad attivare in emergenza percorsi sanitari a donne e minorenni vittime di violenza, maltrattamenti e atti persecutori.

Si impegnano altresì a:

- introdurre un codice cosiddetto "Rosa" quale strumento di classificazione delle situazioni di violenza intrafamiliare, fisica, psicologica, sessuale e di sfruttamento di donne e minorenni;
- attivare una rete con le Forze dell'Ordine di zona (Commissariato, Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale) e Centri Antiviolenza;
- indirizzare le vittime presso i Centri Antiviolenza o altre strutture idonee presenti sul territorio.

Articolo 8

L'Associazione "Differenza Donna ONG" impegnata dal 1989 a contrastare il fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme contro le donne e figli minorenni, considerato:

- il lavoro svolto dall'Associazione "Differenza Donna ONG " nella gestione dei Centri Antiviolenza sotto il profilo psicologico, legale , sociale, culturale e di sostegno al reinserimento lavorativo delle vittime;
- l'accoglienza e l'ospitalità data dalla Associazione "Differenza Donna ONG" alle donne e ai loro figli minorenni che si sono rivolti ai Centri Antiviolenza;
- la formazione svolta dalla Associazione "Differenza Donna ONG" e offerta agli operatori dell'area psico-socio-sanitaria e alle Forze dell'Ordine su tutto il territorio nazionale in tema di violenza di genere, violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, e riduzione in schiavitù perpetrati contro le donne e minorenni;
- il lavoro di prevenzione del fenomeno condotto dalla Associazione "Differenza Donna ONG" nelle scuole e attraverso corsi universitari ;

si impegna a :

promuovere e potenziare l'apertura di sportelli presso gli Uffici Giudiziari di Roma con operatrici specializzate, al fine di:

- fornire ogni indicazione alle donne vittime di violenze sui percorsi personali e giudiziari da intraprendere a tutela della loro incolumità e dei loro figli minorenni;
- favorire lo scambio di informazioni tra tutti i Soggetti Istituzionali coinvolti nel trattamento della violenza alle donne ed ai minorenni;
- promuovere e partecipare alle iniziative di formazione degli operatori e dei soggetti interessati all'applicazione del presente protocollo.

- Tribunale Ordinario di Roma –Presidente del Tribunale Ordinario di Roma
- Tribunale per i Minorenni di Roma – Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma -
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni – Dott. Claudio De Angelis, Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;
- Associazione Differenza Donna ONG – Dott.ssa Emanuela Moroli, Presidente dell'Associazione Differenza Donna ONG
- Questura di Roma -.....
- Prefettura di Roma –
- Ospedale San Gallicano di Roma - INMP – Dott. Aldo Morrone, direttore sanitario;
- Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma – Dott. Maurizio Dal Maso, direttore sanitario;
- ASL RMC – Dott.ssa Elisabetta Paccapelo, direttore generale;
- ASL RMD – Dott.ssa Patrizia Musacchio, ;
- Policlinico di Tor Vergata- Fondazione PTV – Dott.ssa Isabella Mastrobuono, direttore sanitario, presidente comitato pari opportunità PTV
- Istituto di Medicina Solidale ONLUS dott..sa Lucia Ercoli
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma -
- Ospedale Fate Bene Fratelli